



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Accertamento bancario: ultime sentenze

Autore: Redazione | 05/10/2020



Spetta al contribuente la prova dell'irrelevanza delle movimentazioni contestate.

Accertamento bancario

Nell'ambito di un accertamento bancario, avente ad oggetto la contestazione di movimentazioni di denaro sul conto corrente del contribuente, l'Amministrazione finanziaria non è onerata a fornire alcuna prova circa la sua pretesa.

Al contrario, spetta al **contribuente** provare, con **giustificazioni precise ed analitiche**, l'irrilevanza, ai fini reddituali, delle movimentazioni contestate. La natura di prova "circostanziata" e "specificata" non è necessariamente ancorabile alla documentazione bancaria, potendosi ritenere la sussistenza di tali caratteristiche anche in relazione a documentazione "di altro tipo" che dimostri che quella entrata fa effettivamente riferimento a quanto affermato non essendo sufficiente la semplice enunciazione della fonte per vincere la presunzione.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XIX, 14/04/2020, n.1300

La contestazione del contribuente

In tema di **accertamento bancario**, il contribuente pur potendo già in sede di contraddittorio preventivo contestare l'irrilevanza di determinate operazioni bancarie, ha l'onere di dimostrarne analiticamente la legittimità, non risultando sufficienti prove generiche.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. I, 12/05/2016, n.840

Redditometro

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'ufficio dell'Agenzia delle entrate giustifica l'**esercizio dei poteri di indagine** ed accertamento bancario propri dell'amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli art. 24 e 53 cost.

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2016, n.3791

Versamenti ingiustificati e ricavi occulti

L'ufficio a seguito di un accertamento bancario per imputare i prelevamenti ingiustificati del socio a costi della società, deve provare la corrispondenza tra il prelevamento del **socio** ed il costo della società, essendo richiesto un riscontro contabile analitico. Allo stesso modo, i versamenti ingiustificati del socio sono riferibili a ricavi occulti della società, se l'Ufficio fornisce analoga prova.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. LXVII, 14/12/2015, n.5512

Esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed **accertamento bancario** propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 243 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco.

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2014, n.11765

Operazioni finanziarie compiute dai contribuenti

Attraverso l'autorizzato accertamento bancario, l'amministrazione finanziaria può recuperare imponibile, adottando **presunzioni semplici**, ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Si verifica quindi l'inversione dell'onere della prova riguardante la ragione delle operazioni finanziarie compiute dai contribuenti; infatti l'operatività delle predette **presunzioni** comporta una sostanziale equiparazione, a fini impositivi, delle operazioni di cui non sia effettivamente possibile dimostrare la ragione, a quelle costituenti effettivamente fonti di profitti in nero.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 26/04/2013, n.158

Ricostruzione del reddito in base alle movimentazioni bancarie

Le dichiarazioni di terzi che attestino l'accredito, sul conto corrente bancario del contribuente, di somme di denaro erogate a titolo di liberalità hanno valenza probatoria in sede di accertamento, quindi costituiscono materiale necessario per la ricostruzione del reddito in base alle movimentazioni bancarie. La mancata utilizzazione delle stesse da parte dell'Ufficio inficia la validità dell'azione accertatrice.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XL, 27/03/2013, n.119

Proventi desumibili dai movimenti bancari

In caso di accertamento bancario è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dai movimenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili fornendo in tal senso una prova analitica su ogni versamento effettuato.

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2012, n.7296

Accertamento delle imposte sui redditi

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga la fittizietà di tutti od alcuni dei costi dichiarati, non ha l'obbligo di escludere, in proporzione, i ricavi esposti dallo stesso contribuente, né è tenuta a **ricostruire la dichiarazione** nella sua interezza, od a procedere ad accertamento bancario o induttivo (sebbene previsto dalla circolare del Ministero delle finanze 21 ottobre 1997 n. 271, non costituente una fonte del diritto), ma può limitarsi ad analizzare l'esistenza dei costi dichiarati, in ordine ai quali siano emersi dei dubbi, dovendo, peraltro, ritenersi sussistere l'**effettività dei ricavi dichiarati** e non disconosciuti dal contribuente comportanti una maggiore esposizione fiscale

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2012, n.3267

Rettifica del corrispettivo dichiarato

Ai fini dell'imposta di registro, il corrispettivo così come denunciato nell'atto di compravendita di un immobile non è revocabile in dubbio, fatta salva la prova certa del contrario da parte dell'Ufficio; e tale prova non può essere fondata su presunzioni illogiche o basate su altre presunzioni improbabili, né, quindi, sulle risultanze di un **accertamento bancario a carico del contribuente** compiuto ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale sia scaturita la presunzione dell'avvenuta corresponsione in nero di un maggior prezzo pari alla sommatoria degli importi risultanti dai conti correnti bancari che il contribuente non abbia giustificato, o imputato a beneficiari individuati (nella specie, il contribuente, all'atto della stipula della compravendita, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 1 comma 497 l. n. 266 del 2005).

Comm. trib. prov.le Isernia sez. I, 08/11/2011, n.121

Responsabilità penale del soggetto

In tema **reati fiscali** l'accertamento bancario deve ritenersi accertamento extracontabile induttivo, strutturato all'interno del procedimento tributario; poiché i due procedimenti, penale e tributario, sono regolati da procedure differenti così come diverse sono le **finalità perseguite** - in un caso il recupero a tassazione, per l'Erario, di elementi fiscalmente rilevanti, nell'altro l'accertamento della responsabilità penale del soggetto - non hanno valenza nel processo penale le presunzioni legali previste nella disciplina tributaria; ne consegue che le risultanze di un accertamento induttivo o presuntivo assumono nel procedimento penale la valenza di meri indizi ed in quanto tale devono essere valutati.

Tribunale Alessandria, 24/03/2011

L'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente

In materia di accertamenti bancari, la disposizione contenuta nell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non legittima l'accertamento nei confronti di ogni soggetto in quanto intestatario di un conto bancario, poiché la posizione di vantaggio che il legislatore

ha stabilito in favore dell'Amministrazione finanziaria, con l'inversione dell'**onere probatorio** a carico del contribuente, si riferisce solo all'ammontare dell'accertamento ma non alla legittimità della sua applicazione, che deve fondarsi su altre disposizioni, ed in particolare sugli art. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, soprattutto quando l'**intestatario del conto** sia un semplice lavoratore dipendente, nei cui confronti l'ufficio, prima di determinare il quantum, deve legittimare l'applicabilità dell'accertamento bancario, fornendo elementi idonei a supportare una presunzione munita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Comm. trib. prov.le Bari sez. II, 21/02/2009, n.172

Valutazione dei dati acquisiti

L'attività della Guardia di finanza è attività accertativa di fatti e circostanze, mentre l'accertamento, la rettifica e la valutazione dei dati acquisiti a seguito di accesso, ispezione o verifica, nonché l'onere di interpellare il contribuente in caso di accertamento bancario ex art. 51 comma 2 n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel caso in cui intenda avvalersi delle speciali presunzioni ivi contenute, spettano all'ufficio finanziario a seguito di una lettura critica del processo verbale di constatazione.

Comm. trib. prov.le Macerata sez. III, 23/11/1999, n.289